

Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

**Sezione specializzata in materia di impresa**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente

dott. **Angelo Mambriani** giudice

dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **35271/2015** R.g. promossa da **Nerio NANNI** (c.f. NNNNRE47L09A944X), elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria 50, presso il procuratore e difensore avv. Nicola URRU, che lo rappresenta unitamente agli avv. Massimiliano DE LUCA e Luca NANNI

**attore**

contro

**LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR S.R.L.** (c.f. 11901820156), elettivamente domiciliata in Milano, presso i procuratori e difensori avv. Marco BORETTI e Luca RATTI

**convenuta**

**CONCLUSIONI**

Per NERIO NANNI:

Voglia il Tribunale **adito**, *contrariis reiectis*, nel merito, in via principale:

accertato e dichiarato, per le ragioni esposte, che la convenuta è tenuta alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 81.705,46, fissare, facendo applicazione dell'art. 1817 c.c., il termine per la restituzione dell'anzidetto importo e, contestualmente, condannare la convenuta, nell'eventualità di





Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

mancato pagamento nel termine assegnato, al pagamento dell'importo di € 81.705,46, oltre a interessi, nella misura legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dallo spirare del termine assegnato per la restituzione fino al saldo;

in via istruttoria:

la difesa dell'attore, senza che ciò implichi inversione alcuna dell'onere probatorio integralmente gravante, atteso l'esplicito riconoscimento del debito, sulla società convenuta, insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale della convenuta e per testi sulle seguenti circostanze:

1. "vero che i soci di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., Sigg.ri Franco Lagiannella e Nerio Nanni, nell'immediatezza della costituzione della società e, segnatamente, nel mese di agosto 1996, hanno conferito, proporzionalmente alle quote di ciascuno, finanziamenti alla società allo scopo di consentire alla società appena costituita di acquisire la proprietà dell'immobile sito a Lecco, via Cavour n° 44";

2. "vero che, allo scopo di consentire alla società l'acquisto della proprietà dell'immobile sito a Lecco, via Cavour n° 44, i soci, Sigg.ri Franco Lagiannella e Nerio Nanni, ciascuno proporzionalmente alla propria quota, hanno conferito finanziamenti a Libreria Internazionale Cavour S.r.l. per complessive Lit. 1.024.000.000";

3. "vero che l'operazione di acquisto dell'immobile è stata realizzata ed è stata realizzata mediante l'acquisto delle quote sociali di Biblos S.r.l., società che ne aveva la proprietà";

3. "vero che, alla data del 1 luglio 2011, Libreria Internazionale Cavour S.r.l. aveva debiti verso i propri soci per finanziamenti pari a complessivi € 533.400,56, come da bilancio di verifica al 1 luglio 2011 di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., prodotto quale allegato, contraddistinto con la lettera G), alla perizia estimativa della società sub doc. 5 del fascicolo di parte di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., che si rammostra;

4. "vero che il Signor Nerio Nanni, in costanza del rapporto societario e in ragione della propria quota di partecipazione, ebbe a corrispondere alla società, a titolo di finanziamento soci e al fine di consentire alla società medesima la realizzazione dell'operazione di acquisto dell'immobile sito a Lecco, via Cavour n° 44, dove ha poi svolto la propria attività commerciale fino al mese di febbraio 2012, il complessivo importo di € 176.022,18, come da bilancio di verifica al 1 luglio 2011 di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., prodotto, quale allegato, contraddistinto con la lettera G), alla perizia estimativa della società sub doc. 5 del fascicolo di parte di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., che si rammostra";

5. "vero che nel mese di febbraio 2012, il Signor Franco Lagiannella, amministratore unico di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., senza preventivamente convocare l'assemblea dei soci, ha posto in essere una complessa operazione di spin-off dell'unica attività svolta dalla società mediante la costituzione di una new-co e la successiva alienazione delle quote di partecipazione della new-co stessa ad altra società, Altair S.r.l.";

6. "vero che all'esito di tale operazione, Libreria Internazionale Cavour S.r.l. di fatto è divenuta una holding di partecipazioni finanziarie, con ciò modificando, nella sostanza, in modo radicale il proprio oggetto sociale, originariamente identificato nel commercio al minuto e all'ingrosso di libri e altre pubblicazioni";

7. "vero che, alla data del 15 marzo 2012, il Signor Nerio Nanni, al netto dell'importo di € 50.000,00 corrisposto in restituzione da Libreria Internazionale Cavour S.r.l. in data 6 marzo 2012, vantava un residuo credito, a titolo di finanziamento socio, nei confronti di Libreria Internazionale Cavour S.r.l. pari o eccedente l'importo di € 121.205,46";

Si indica a teste, con riserva di indicarne altri, il Dott. Eraldo Mangano, con Studio a Milano, Piazza del Duomo n° 16.

Si insiste, altresì, per l'ammissione di prova per testi sulla seguente ulteriore circostanza:

8. "vero che, nel redigere la perizia estimativa di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., prodotta sub doc. 5 del fascicolo di parte di Libreria Internazionale Cavour S.r.l., che si rammostra, ho operato un abbattimento del valore della società, così come determinato facendo applicazione dei metodi descritti nella perizia medesima, di € 575.200,00 in quanto la società, all'esito dell'operazione e per accordo tra le parti, sarebbe rimasta debitrice del Signor Nerio Nanni del residuo importo dovuto, a titolo di finanziamento soci, pari, alla data della perizia medesima, a € 121.205,46";

Si indica a teste, con riserva di indicarne altri, il Dott. Fabio Stefani, con Studio a Bologna, via Montebello n° 2.



Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

Nella non creduta ipotesi di ammissione, anche solo parziale, delle prove orali richieste dalla difesa avversaria, la difesa dell'attore chiede di essere ammessa a prova contraria e, a tal uopo, indica quali testi il Dott. Eraldo Mangano, con Studio a Milano, Piazza del Duomo n° 16, e il Dott. Fabio Stefani, con Studio a Bologna, via Montebello n° 2.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.

Per la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR S.R.L.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e conclusione, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, per i motivi tutti di cui agli atti del presente giudizio, così giudicare:

**1) Nel merito ed in principalità:** Respingere le domande tutte avanzate da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto;

**2) In ogni caso:** Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al rimborso spese e agli oneri accessori da distrarsi direttamente a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.

*In via istruttoria*

Si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sui seguenti capi di prova:

1) Vero che la Libreria Internazionale Cavour è stata costituita in data 1° Agosto 1996, avente per oggetto l'acquisto, la vendita e il commercio al minuto e all'ingrosso di libri ed altre pubblicazioni

2) Vero che la Srl Libreria Internazionale Cavour Società è attualmente inattiva, avendo chiuso da tempo l'unico punto vendita sito in C.so Cavour, a Lecco;

3) Vero che i soci della S.r.l. Libreria Internazionale Cavour, sigg. Franco Lagiannella e Nerio Nanni hanno conferito capitali alla società al fine di costituire liquidità, in conto capitale;

4) Vero che, nel corso degli anni, la Società Libreria Internazionale Cavour ha provveduto, ricorrendone i presupposti, alla restituzione del conferimento effettuato dal sig. Nerio Nanni per la complessiva somma di euro 89.850,00

5) Vero che le restituzioni in favore del Sig. Nanni sono avvenute in data 6 marzo 2012 per € 50.000, in data 29 giugno 2012 per € 14.850,00 e in data 27 dicembre 2012 per € 25.000,00.

6) Vero che in particolare l'attore ha percepito € 50.000,00 in data 6 marzo 2012, a mezzo bonifico bancario, quale "restituzione finanziamento soci" (come da estratto conto al 31 marzo 2012 che si rammostra);

7) Vero che in data 7.6.13 i sigg. Lagiannella Franco e Nerio Nanni hanno stipulato atto pubblico di cessione di quote di partecipazione sociale (come da Cessione parte sociale che si rammostra);

8) Vero che in precedenza alla cessione di quote, tra i soci era stato stipulato contratto preliminare di cessione di quote, che prevedeva appunto la restituzione dei conferimenti sociali.



Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

9) Vero che in sede di cessione le parti hanno stabilito il corrispettivo finale per la cessione delle quote sociali, anche sulla base del conferimento da restituire, ricomprendendo nell'importo versato per l'acquisto di quote anche il residuo finanziamento, con ciò escludendo che ora il sig. Nanni possa ottenere ulteriormente dalla Società esponente, quanto già incluso nel prezzo della cessione delle quote al sig. Franco Lagiannella.

10) Vero che la circostanza che il corrispettivo per la cessione comprendesse anche quanto anticipato quale finanziamento soci era del resto stata esplicitata nella raccomandata di risposta alle pretese del Sig. Nanni in data 10 marzo 2014;

11) Vero che con la cessione delle quote, veniva liquidato anche l'importo di cui al finanziamento, importo del quale se ne faceva carico il socio acquirente.

12) Vero che il prezzo concordato per la cessione delle quote sociali dal Sig. Nanni al Sig. Lagiannella è stato computato anche sulla base di relazione peritale realizzata dal Dott. Fabio Stefani (professionista di fiducia dell'attore), nella quale risulta che nella valutazione dei debiti *"sono accolte tutte le passività a valore di libro con la sola eccezione del finanziamento soci che data la ristretta base sociale (due soci) sono stati considerati come fonte di patrimonio netto"* (Come da pg. 10 Perizia Estimativa che si rammostra).

13) Vero che il prezzo dell'acquisto è stato effettuato sulla base della valutazione economica che teneva conto del computo del patrimonio netto della intera società, in cui era espressamente compreso il debito per finanziamento soci del Nanni.

14) Vero che la Società Libreria Internazionale Cavour ha debiti verso creditori della Società, in gran parte fornitori, come si evince dai Bilanci sociali.

Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli tutti sopra formulati da 1) a 14), indicando a teste il sig. Eraldo Mangano, P.zza Duomo,16 – Milano

La convenuta ribadisce l'opposizione all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso richiesti per le motivazioni di cui ai propri precedenti atti.

In via subordinata, si indica a prova contraria, diretta ed indiretta - senza accettare alcuna inversione degli oneri probatori - sui capitoli avversari che fossero denegatamente ammessi il sig. Eraldo Mangano, P.zza Duomo, 16 – Milano .

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

### PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto



Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi<sup>1</sup>;

B. che Nerio NANNI, sull'assunto:

- di aver ceduto con *"preliminare di cessione di quote di società a responsabilità limitata"* del 27/6/2012 a Franco e Valerio LAGIANNELLA (il primo dei quali era già socio e amministratore della società), contro il prezzo di € 990.000, la quota del 33% da lui detenuta nella Libreria Internazionale Cavour s.r.l.<sup>2</sup>,

- di aver corrisposto *"in costanza del rapporto societario (...) alla società, a titolo di finanziamento socio, l'importo di € 121.205,46, senza fissazione di un termine per la restituzione"*

- come espressamente riconosciuto da Franco LAGIANNELLA *"in qualità di legale rappresentante della 'LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR Srl'"* alla clausola 7) del preliminare, ove anche la precisazione che la somma di € 121.205,46 *"risulta[va] quindi completamente estranea ed in ogni caso dovuta al prezzo pattuito per la cessione della partecipazione oggetto della presente scrittura"*

- e di aver avuto successivamente in restituzione la somma di € 14.850 nel luglio 2012 e quella di € 24.650,00 nel dicembre '12,

ha chiesto

- i. fissarsi *ex art. 1817 c.c.* il termine per la restituzione del residuo (pari in sua tesi ad € 121.205,46 - 39.500 = € 81.705,46)
- ii. e condannarsi contestualmente la società a pagarglielo con gli interessi eventuali dallo spirare del termine;

C. che la società convenuta, premesso di aver già restituito in più *tranche* all'attore complessivi € 89.850,00 (e precisamente il 6.3.2012 € 50.000, il 29/6/2012 € 14.850 e il 27/12/2012 € 25.000), tale per cui residuavano al più € 31.355,46, ha eccepito:

<sup>1</sup> Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *"gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"*.

<sup>2</sup> Cui aveva fatto seguito l'atto di cessione stipulato con atto pubblico per notar De Paoli di Milano del 7/6/2013: cfr. docc. 1 - 2 att.



Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

- che *"neppure la somma suddetta (...) è[ra] dovuta all'attore, a cui spetta il compito di provare il quantum del proprio preteso credito (...) che comunque si contesta recisamente"* in quanto con la cessione delle quote era stato *"liquidato anche l'importo di cui al finanziamento, di cui se ne faceva carico il socio acquirente"* [sic]
- in base del resto alla perizia redatta dal professionista di comune fiducia dr. Fabio STEFANI sul valore della società<sup>3</sup>, da cui doveva desumersi che l'ammontare del finanziamento era già stato considerato nella negoziazione del prezzo,
- e che l'attore confondeva comunque i finanziamenti soci *"con l'istituto del mutuo, figura giuridica puntualmente differente"*, e tale per cui si tratterebbe di *"finanziamenti spontanei"* con cui i *"forniscono capitale di rischio senza alcun obbligo di pagamento di interessi né di restituzione da parte dei soci (a differenza dei prestiti)"*
- i quali nascerebbero quindi postergati *"non rilevando il successivo deteriorarsi delle condizioni della società"*;

#### RILEVATO

C. che all'esito dello scambio delle memorie *ex art. 183 co. 6° c.p.c.* il giudice, ritenuta con ordinanza del 17/5/2016 la causa -alla luce dei dati documentali condivisi e delle allegazioni non contestate ivi espressamente indicate- matura per la decisione senza necessità di assumere la prova orale reciprocamente dedotta, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rassegnate le quali come in epigrafe e depositate le difese illustrative la causa stessa è pervenuta il 9/5/2017 al Collegio per la decisione;

#### RITENUTO

D. che la clausola inserita quale art. 7 nel preliminare di cessione concluso fra il NANNI e i LAGIANNELLA costituisce un atto giuridico (di scienza e ricognizione) autonomo -seppur, evidentemente, connesso- rispetto al resto del contratto datato 27/6/2012, in quanto le sue parti non sono più il promittente venditore e i promissari

<sup>3</sup> Cfr. doc. 5 conv. Tale *"perizia di valutazione"* è stata asseverata con giuramento del dr. Stefani soltanto il 2/7/2012: ma l'identità del valore ivi stimato rispetto al prezzo poi patuito, la concorde attestazione delle parti di averla presa quale riferimento per la determinazione del prezzo e il suo riferimento temporale alla data ben precedente del 19/7/2011, dimostrano in modo convergente che le parti ne conoscevano già il contenuto alla data in cui contrattarono (27/6/2012).



Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

acquirenti bensì Nerio NANNI e la stessa LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR s.r.l. di cui Franco LAGIANNELLA ha ivi speso espressamente il nome;

D).1 che con tale pattuizione, accessoria ma distinta, dette parti hanno chiarito in modo inequivoco (nonostante l'infelice formulazione delle sue ultime quattro righe):

- che la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR era debitrice di Nerio NANNI di € 121.205,46
- che tale somma costituiva obbligazione di rimborso per i finanziamenti di pari importo erogati dal NANNI in costanza di rapporto sociale
- e che, per tale ragione, tale voce di debito / credito rimaneva "*completamente estranea (...) al prezzo pattuito*" quale corrispettivo della cessione di pari data fra l'attore e i LAGIANNELLA, ed era "*in ogni caso dovuta*";

D).2 che, proprio perché trattasi di negozio stipulato nel corpo della cessione fra il NANNI e i LAGIANNELLA ma da esso causalmente e soggettivamente distinto, nessun rilievo ha la circostanza che non ne sia stata fatta menzione o ripetizione nella cessione definitiva, conclusa esclusivamente fra le persone fisiche del cedente la partecipazione e degli acquirenti;

D).3 che tale evidenza documentale non consente alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di escludere dalla cessione il credito del NANNI verso l'odierna convenuta per il rimborso dei finanziamenti erogabile, essendo del resto

- da un lato, le parti libere di contrattare il prezzo anche superando ogni eventuale spunto fornito in senso diverso dalla pregressa stima del capitale economico della LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR s.r.l. presa espressamente in considerazione<sup>4</sup>
- e dall'altro, principio di diritto comune che dalla cessione di una partecipazione societaria, se non diversamente disposto dalle parti, non consegue quale *naturale negotii* il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti che questo vanta verso la società, terza estranea al contratto;

<sup>4</sup> E del resto aggiornata in realtà a circa un anno prima della data del contratto preliminare.



Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

D).4 che del resto, che quella qui seguita sia l'interpretazione corretta della volontà delle parti del presente processo lo dimostra -ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362 co. 2° c.c.- il loro comportamento posteriore alla stipulazione del(la clausola 7 del) contratto, atteso che successivamente ad essa la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR s.r.l., che pure qui nega sinanco il proprio obbligo di rimborso, ha invece restituito in due distinte occasioni al NANNI -dopo i 50.000 incontestatamente rimborsatigli nel marzo del 2012- quasi ulteriori quarantamila euro;

E. che se pertanto la società convenuta è certamente debitrice (del NANNI, e non del LAGIANNELLA) del residuo, va altresì rilevato come l'allegazione dell'attore in citazione secondo cui l'importo di € 121.205,46 di cui la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR si è riconosciuta sua debitrice nella citata clausola<sup>5</sup> costituiva l'intero ammontare degli apporti da lui erogati alla società in corso di rapporto, rappresenti -provenendo dallo stesso NANNI- un insuperabile limite quantitativo alla sua pretesa, nel senso che da essa vanno detratti tutti gli acconti che la convenuta ha dimostrato di avergli rimborsato nel tempo;

E).1 che il *quantum* ad oggi ancora dovuto all'attore è pertanto pari alla minor somma residua di € 31.355,46<sup>6</sup>,

che trattandosi di apporto avente causa di finanziamento e non di capitale di rischio (e per ciò stesso assoggettato alle regole generali del mutuo), e non avendo dimostrato la mutuataria convenuta -onerata della prova della sua pretesa inesigibilità<sup>7</sup>- la sussistenza delle speciali condizioni alle quali l'art. 2467 c.c. ne prescrive la postergazione agli altri debiti sociali (condizioni anzi positivamente smentite dalle non contestate deduzioni del NANNI sulla genesi e causa concreta del finanziamento<sup>8</sup>), la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR s.r.l. va senz'altro condannata a restituire all'attore il suo residuo importo;

<sup>5</sup> Significativamente, con la dizione "o nella minor o maggior somma che dovesse esser documentata dalle scritture contabili" (cfr. doc. 2 att., cit.).

<sup>6</sup> Cfr., da ultimo, pag. 3 della comparsa conclusionale della società convenuta.

<sup>7</sup> Del resto smentita *per tabulas* dalla stessa condotta della LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR, che ne ha restituito buona parte al NANNI prima e dopo la cessione della sua partecipazione in essa.

<sup>8</sup> Cfr. pagg. 1 - 2 della memoria attorea ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. depositata il 25/4/2016.





Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

E).2 che non essendo stabilito un termine per la restituzione, esso va fissato alla convenuta -ai sensi dell'art. 1817 o. 1° c.c. e come da domanda- con apposito capo del dispositivo della seguente sentenza, determinandolo (in base alle circostanze del caso e in particolare tenendo conto della necessità della convenuta, esercente attività di libreria, di approvvigionarsi della liquidità necessaria) in mesi due dalla pubblicazione della presente sentenza;

#### RITENUTO INFINE

F. che la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR s.r.l. dovrà rifondere a Nerio NANNI le spese del giudizio, complessivamente liquidabili -alla luce del minor importo riconosciuto all'attore e dell'assenza di istruttoria in senso stretto- nella congrua misura di complessivi € 5.252,42 (di cui € 1.552,42 per le sole anticipazioni esenti), oltre su € 3.700,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge,

#### P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Nerio NANNI nei confronti della LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR S.r.l. con citazione notificata il 27/5/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. accerta** nel minor importo di € 31.355,46 il residuo credito da rimborso spettante a Nerio NANNI nei confronti della LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR S.r.l.;
- 2. fissa** in mesi due dalla data di pubblicazione della presente sentenza il termine per la restituzione della somma di cui al precedente capo 1.;
- 3. condanna** la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR S.r.l., in caso di mancata restituzione del finanziamento nel termine stabilito al precedente capo 2., a pagare a Nerio NANNI la somma di € **31.355,46**, oltre agli interessi *ex art. 1284* co. 4° c.c. decorrenti dal medesimo termine;
- 4. rigetta nel resto** la domanda attorea;



Sentenza n. 6095/2017 pubbl. il 30/05/2017  
RG n. 35271/2015

5. **condanna** la LIBRERIA INTERNAZIONALE CAVOUR s.r.l. a rimborsare a Nerio NANNI le spese di lite, che **liquida** in complessivi € **5.252,42**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9959a836303468781b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: c1323

